



DETERMINAZIONE n. 945 del 22/12/2011

OGGETTO: Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2011.

L'anno duemilaundici il giorno 22 del mese di dicembre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;
RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20.12.2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PREMESSO che:

- il CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in data 22.01.2004 ha introdotto alcune importanti innovazioni rispetto alla precedente disciplina dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 al fine di offrire a tutti gli enti del comparto elementi di maggiore certezza sia nella corretta costruzione delle risorse sia relativamente alle possibili destinazioni delle stesse;
- l'art. 31 del richiamato CCNL 22.01.2004 prevede, per esigenze di esemplificazione e di controllo della spesa, che gli enti del comparto determinino annualmente le risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, ora denominate "risorse decentrate", secondo la nuova disciplina che individua due tipologie di risorse:

RISORSE STABILI (art. 31, comma 2) che annovera le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della stabilità, certezza e continuità nel tempo e, come tali, destinate prioritariamente alla remunerazione degli istituti contrattuali che richiedono pagamenti stabili e duraturi nel tempo;

RISORSE VARIABILI (art. 31, comma 3) che annovera le fonti di finanziamento, già previste dai vigneti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della eventualità e variabilità e che, pertanto, per il loro carattere di incertezza nel tempo, possono essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi provvisti anche essi delle caratteristiche di variabilità ed eventualità quali, principalmente, incentivi per la produttività;

CONSIDERATO che la formale costituzione del fondo delle risorse di che trattasi è attualmente fortemente condizionata da vincoli restrittivi di finanza pubblica che, in linea con un consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle pubbliche amministrazioni l'adozione di rigorosi comportamenti finalizzati alla riduzione progressiva della spesa del personale;

CONSIDERATO, altresì, che tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, assumono particolare rilievo quelle disposte all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti a patto di stabilità interno, statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;

PRESO ATTO che particolare rilievo assume, altresì, la prescrizione di cui all'art. 9, comma 2 bis, del citato decreto, che introduce un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del

personale in servizio. Tale nuovo tetto di spesa impone, pertanto, un taglio automatico delle risorse decentrate che opera a prescindere da eventuali tagli che le pubbliche amministrazioni autonomamente potrebbero decidere di effettuare sulle stesse per ragioni di equilibri di bilancio; VISTA la Circolare n. 12 del 15.04.2011 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto "Applicazione dell'art. 9 D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 122/2011"; PRESO ATTO che il Fondo Risorse Decentrate anno 2010 ammontava complessivamente ad € 414.243,27 (di cui € 353.096,27 stabili ed € 61.146,60 variabili);

PRESO ATTO, altresì, di quanto segue:

Dipendenti in servizio all'1.01.2010 n. 127

Dipendenti in servizio al 31.12.2010 n. 121

Valore medio dei presenti anno 2010.....n. 124

Dipendenti in servizio all'1.101.2011 n. 121

Dipendenti in servizio al 31.12.2011 n. 122

Valore medio dei presenti anno 2011.....n. 121,5

ACCERTATO che la diminuzione di 2,5 unità di personale nel 2011 rispetto all'anno 2010, in applicazione della succitata Circolare, determina una decurtazione del Fondo di che trattasi pari ad € 8.538,37 ($414.243,00 : 124 = 3.340,67 \times 2,5 = 8.351,86$) e che, pertanto, il Fondo per le risorse decentrate anno 2011 non può superare l'importo complessivo di € 405.891,41;

VISTO il parere dell'ARAN (499-17 B3) secondo il quale l'art. 17 del CCNL 1.4.99 consente di rassegnare all'esercizio successivo le somme non impegnate in quello precedente e anche quelle che, pur impegnate, non sono state erogate nell'anno di riferimento;

DATO ATTO che le risorse che alimentano il "Fondo risorse decentrate" di questo Ente per l'anno 2011, determinate in relazione ai canali di finanziamento disciplinati dalle vigenti disposizioni contrattuali, risulta composto come da prospetto che, sotto la lettera "A", si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, per un ammontare complessivo di € 413.815,25

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010 (convertito in Legge 122/2010), il suddetto Fondo deve essere decurtato di un ammontare di € 8.351,86, da portare in diminuzione, in misura proporzionale, sulle risorse stabili e su quelle variabili come risulta dal prospetto "A" sopra allegato;

DATO ATTO che il fondo 2011, ammontante complessivamente ad € 405.463,39, risulta inferiore a quello del 2010 pari ad € 414.243,27) ed è in linea, pertanto, con i vincoli di finanza pubblica previsti dalla succitata normativa;

RITENUTO di dover provvedere a formalizzare la costituzione del fondo per l'anno 2011;

DETERMINA

- 1) Di costituire il Fondo per le Risorse Decentrate relativo all'anno 2011, di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004 e successive integrazioni, in ragione delle quantificazioni risultanti dall'allegato "A" alla presente determinazione per un importo complessivo di € 405.463,39;
- 2) Di dare atto che il Fondo di che trattasi è destinato alle finalità indicate dall'art. 17 CCNL 1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al citato CCNL 22.01.2004, secondo l'utilizzo disciplinato in sede di contrattazione decentrata integrativa;
- 3) Di dare atto, altresì, che il suddetto importo è stanziato sul Capitolo 3220 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" del Bilancio 2011 ad eccezione del costo della P.E.O stanziato sui vari capitoli di spesa del Bilancio 2011.

Il Compilatore
A.B.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello Di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 30 dicembre 2011